



Autorità Portuale di Salerno

ORDINANZA N° 08/04

Il Presidente

VISTA la legge 28 gennaio 1994 nr° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 6, 8, 14, 16 e 24;

VISTO il D.P.R. 23/06/2000, concernente l'istituzione dell'Autorità Portuale di Salerno, il D.M. 24/08/2000, con il quale è stata individuata la relativa circoscrizione territoriale ed il successivo D.M. 11/3/2003 di estensione della predetta circoscrizione territoriale di competenza;

CONSIDERATO che in virtù di tale istituzione, e nell'ambito del territorio di competenza, l'Autorità Portuale esercita le funzioni di amministrazione previste dalla legge 84/94 ed, in particolare, esercita il potere di Ordinanza previsto dall'articolo 6, per quanto concerne la sicurezza in ambito portuale;

VISTI gli artt. 30,62,81 del codice della Navigazione, nonché gli artt. 59,62,81 del relativo Regolamento di esecuzione;


CONSIDERATO che è in corso di elaborazione una nuova ed organica disciplina degli ormeggi che, una volta emanata, consentirà un'utilizzazione più razionale del porto da parte di tutte le navi, incluse quelle ro-ro passeggeri;

PRESO ATTO che nell'ultimo periodo è notevolmente aumentato il numero di navi che scalano il porto di Salerno, incluse quelle passeggeri ed in servizio di linea, ro-ro passeggeri, con conseguente congestione degli ormeggi;

RITENUTO che, nelle more dell'emanazione della suddetta disciplina, essendo il Porto di Salerno dotato di banchina galleggiante – pontone in corrispondenza del Molo 3 Gennaio, è opportuno regolamentarne la destinazione e l'utilizzo, al fine di decongestionare gli ormeggi;

VISTA l'attestazione di idoneità del pontone a firma dei progettisti dell'Ente prot. n. 3890 del 02.04.2004, sulla scorta della quale l'Autorità Portuale ha attestato a propria volta con nota prot. n. 3892 del 02.04.2004 la corrispondenza della struttura alle norme di sicurezza statiche e dinamiche;

VISTO: il Verbale di Incontro tenutosi in data 30.03.2004 presso l'Autorità Portuale, al fine di definire un'ipotesi d'assetto del ceto peschereccio nel porto commerciale di Salerno;



Autorità Portuale di Salerno

VISTO il verbale di riunione del comitato portuale del 07.04.2004 con cui è stato espresso parere favorevole sul nuovo assetto del ceto peschereccio nel porto commerciale di Salerno, come emerso dal predetto verbale di incontro;

TENUTO CONTO che non sussistono allo stato motivi ostativi all'utilizzo del pontone galleggiante e dell'antistante Banchina 3 Gennaio per ml 115 dal pontone alla testata del Molo per l'esclusivo ormeggio delle navi ro-ro passeggeri, destinate al servizio delle cosiddette Autostrade del Mare;

VISTE le ordinanze della Capitaneria di Porto di Salerno nn. 2/88, 94/89 e 41/99 e le ordinanze a firma congiunta della Capitaneria di Porto e dell'Autorità Portuale di Salerno nn. 03/03 fc e 05/03 fc;

ORDINA

Articolo 1

Ambito di Applicazione e definizioni

La presente ordinanza disciplina la destinazione -per l'esclusivo ormeggio delle navi ro-ro passeggeri, destinate al servizio delle cosiddette Autostrade del Mare- del pontone galleggiante e dell'antistante Banchina 3 Gennaio per ml 115 dal pontone alla testata.

Ai fini del presente atto normativo si intende per:

- **Servizio di Linea:** una serie di collegamenti effettuati da un traghetto ro-ro o da un'unità veloce da passeggeri in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi; a) in base ad un orario pubblicato; oppure b) con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
- **Nave ro-ro passeggeri:** una nave marittima, che trasporta più di 12 (dodici) passeggeri, avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali e ferroviari);
- **Autostrade del Mare:** linee marittime servite da navi ro-ro pax che collegano porti del Mediterraneo.

Articolo 2

Disciplina

Al pontone galleggiante e per ml 115 fino alla testata del molo 3 Gennaio è consentito l'ormeggio esclusivamente di navi ro-ro passeggeri in servizio di linea connesse alle cosiddette Autostrade del Mare.

Articolo 3

Disposizioni particolari

Nei casi in cui l'accosto di cui al precedente articolo 2 sia inutilizzato e si verta in ipotesi di congestione portuale ovvero di emergenza, l'Autorità Marittima, sentita l'Autorità Portuale di Salerno, potrà consentire in via eccezionale anche l'ormeggio di navi diverse da quelle ro-ro passeggeri, fermo restando l'obbligo per tali navi di spostarsi a propria cura e spese prima dell'arrivo delle navi aventi diritto e, comunque, a semplice richiesta dell'Autorità Portuale di Salerno o dell'Autorità Marittima.



Autorità Portuale di Salerno

Articolo 4

Modalità di ormeggio

Le modalità tecnico-nautiche di ormeggio delle navi alla banchina in argomento restano nella competenza dell'Autorità Marittima, anche con specifico riferimento alle valutazioni tecniche inerenti la lunghezza delle navi e la sicurezza dell'ormeggio in relazione alle condizioni meteomarine.

Articolo 5

Disposizioni sanzionatorie

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere eventualmente in sede civile per danni alle persone od alle cose, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 6

Norme abrogate

Ferma l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con la presente ordinanza, è espressamente abrogato nella parte incompatibile l'art. 13 dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 2/88.

Articolo 7

Disposizione finale

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Salerno, addì 08.04.2004

IL PRESIDENTE

Avv. Fulvio Bonavitacola